


187 C.d.S.



TRIBUNALE CIVILE E PENALE VERONA
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

N. 10/010706 R. G. Notizie di reato

N. 11/007304 R. G. G.I.P.

N° 756 /2013 RG SENT.

*ESTRATTO AL P.M.
IL CANCELLIERE*

Data del deposito 06/06/2013
Data irrevocabilità _____
Data _____ E. Esec.
Redatta scheda il _____
N° _____ Camp. Pen.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice per l'Indagine Preliminare

Dott. RITA CACCAMO

all'esito dell'udienza nel procedimento di cui a margine, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

residente in _____
domiciliato _____
LIBERO - non presente
difeso da AVV. _____ del foro di VERONA

IMPUTATO

del reato di cui all'art. 187 co.1 C.d.S., per aver guidato l'autovettura Fiat Punto targata _____ in stato di alterazione psico-fisica dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Reato aggravato ai sensi del comma 1 quater art. cit. perché commesso ad ore 02,00
In VERONA, il 20/06/2010.

conclusioni ex art 444 cpp



TRIBUNALE CIVILE E PENALE VERONA
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Giudice per le Indagini Preliminari, rilevato che l'imputato personalmente, con l'assistenza del Difensore di fiducia, con atto di opposizione al decreto penale di condanna ha chiesto l'applicazione della pena indicandola in mesi due e giorni venti di arresto ed euro 2.000 di ammenda (pena base, mesi sei di arresto ed euro 3.000 di ammenda, attenuata l'ammenda per l'aggravante contestata ad euro 4.500, ridotta la pena ex art. 62 bis c.p. a mesi quattro di arresto ed euro 3.000 di ammenda, diminuita come sopra per il rito) con richiesta di sostituzione della pena detentiva ex art. 187 comma 8 bis C.d.S. in ottanta giorni di lavoro di pubblica utilità e della pena pecuniaria in otto giorni di lavoro di pubblica utilità (euro 250 di ammenda/1 giorno di lavoro di p.u.), per complessive ore 176;

atteso che il P.M. ha espresso il proprio consenso;

esaminati gli atti del fascicolo del P.M.;

ritenuto che non deve pronunziarsi sentenza, ex art.129 c.p.p., alla luce del contenuto della comunicazione di notizia di reato dei Carabinieri del NOR di Verona del 16.08.2010 e degli allegati verbale di contestazione dell'illecito stradale, annotazione di p.g. con rilevamento tecnico descrittivo di incidente stradale provocato non dall'imputato ma da altro utente della strada, esito degli accertamenti sanitari su campione di sangue;

che, come più volte ribadito dalla Suprema Corte (v. Sez. 4, sentenza n. 41796 del 11.06.2009 e sentenza n. 33312 del 8.07.2009), la condotta tipica del reato previsto dall'art. 187 c.d.s. non è quella di chi guida dopo avere assunto sostanze stupefacenti, bensì quella di colui che guida in stato di alterazione psico-fisica determinato da tale assunzione; perché possa dunque affermarsi la responsabilità dell'agente non è sufficiente provare che, precedentemente al momento in cui lo stesso si è posto alla guida, egli abbia assunto stupefacenti, ma altresì che guidava in stato d'alterazione causato da tale assunzione; che nel caso di specie l'esito positivo dell'accertamento su campioni di sangue riscontra la sussistenza della condotta vietata dalla legge ossia della alterazione fisico-psichica correlabile alla assunzione di stupefacenti - nella specie del tipo cannabinoidi -;

considerato pertanto che appaiono corrette la qualificazione giuridica del fatto, che l'imputato risulta incensurato ed ha tenuto corretto comportamento processuale sin dalle prime battute dell'indagine;

alla stregua degli indizi positivi ora valorizzati è meritevole di accoglimento l'istanza di effettuare lavoro di pubblica utilità in quanto:



TRIBUNALE CIVILE E PENALE VERONA
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

- L'Associazione Nucleo Lupatoto Protezione Civile, con sede in san Giovanni Lupatoto, Vicolo Fogazzaro, 13, ha in essere una valida convenzione con il Tribunale di Verona ai sensi dell'art. 54 d.lgs 28.08.2000 n. 274 e d.m. 26.03.2011;
 - l'imputato non ha in precedenza usufruito di detto Istituto ai sensi dell'art. 187 comma 8bis c.d.s.
 - l'imputato risiede nella Provincia di Verona ed ha prodotto una dichiarazione dell'ente nella quale la persona incaricata di coordinare la prestazione lavorativa del condannato, sig. Franco Piubel, ha indicato le mansioni, riservando di specificare le giornate e l'orario di lavoro nelle quali l'imputato svolgerà il lavoro di pubblica utilità;
- considerato infine che l'imputato vada autorizzato, su sua richiesta specifica, a svolgere il lavoro di pubblica utilità presso l'Ente citato per un tempo superiore alle sei ore ai sensi dell'art. 54 comma 4 d.lgs 274/2000;

ritenuto che in forza del combinato disposto degli artt. 187 comma 8 bis c.d.s. e 59 d.lgs 274/2000 il Comando Stazione dei Carabinieri competente per territorio vada incaricato della verifica dell'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità e che il responsabile sig. Piubel dovrà tempestivamente riferire a detta Autorità ogni violazione degli obblighi connessa allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità;

ritenuto che la sentenza vada eseguita immediatamente per consentire all'imputato di poter usufruire dei benefici previsti dall'art. 187 comma 8bis c.d.s.;

che infine segue per legge la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida intestata all'imputato, per la durata che, nel caso di specie, appare congruo stabilire nel minimo previsto dalla fattispecie vigente, ossia in anni uno, raddoppiata ad anni due perché il veicolo condotto dall'imputato era di proprietà di terzi;

P.Q.M.

visti gli artt. 444 e ss. c.p.p.

su richiesta delle parti

applica

all'imputato, ritenuta la circostanza aggravante contestata, concesse circostanze attenuanti generiche e considerata la riduzione per il rito, la pena di mesi due e giorni venti di arresto ed euro 2.000 di ammenda

Ordina

la sospensione della patente di guida intestata all'imputato per il periodo di anni due



TRIBUNALE CIVILE E PENALE VERONA
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

visti gli artt. 187 comma 8bis c.d.s. e 54 e ss d.lgs 274/2000

sostituisce

la pena detentiva e la pena pecuniaria in ottanta giorni più otto giorni di lavoro di pubblica utilità, per complessive ore 176, autorizzando l'imputato allo svolgimento anche per un tempo superiore alle 96 ore, presso L'Associazione Nucleo Lupatolino Protezione Civile, con sede in san Giovanni Lupatoto, Vicolo Fogazzaro, 13

Manda

alla Cancelleria per la immediata trasmissione di copia della presente sentenza al Comando Stazione Carabinieri competente per territorio, per la notifica del provvedimento al sig. [redacted] presso L'Associazione Nucleo Lupatolino Protezione Civile, con sede in san Giovanni Lupatoto, Vicolo Fogazzaro, 13, e per la verifica dell'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità al fini della eventuale revoca della pena sostitutiva

dispona

che a cura dell'Ente sia data comunicazione al Tribunale della data di inizio dei lavori e che, esaurite le ore di lavoro di pubblica utilità, il responsabile del coordinamento della prestazione lavorativa presenti direttamente a questa Autorità Giudiziarla una relazione sui tempi e modalità di svolgimento del lavoro e sulla condotta tenuta dal prevenuto.

Verona, giovedì 6 giugno 2013

Il Cancelliere
GIORGIO GIACOMINI

Il Giudice
Dott. ssa RITA CACCAMO

Letta e depositata in pendenza il 06/06/2013

Il Cancelliere
GIORGIO GIACOMINI

SENTENZA COMUNICATA AL P.G. IL 13.6.2013
NON IMPUGNATA
IRREVOCABILE IL 29/06/13

Il Funzionario
Dott. Marzia Severin

IN DATA 25/11/13
DICHIARATO ESTINTO
IL REATO COME DA
ORDINANZA ALLEGATA.

Verona, 07/04/14

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Dott.ssa Marzia Severin)